

9 Gennaio 2014, ore 09:36

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

Assolvimento degli obblighi antiriciclaggio: tutte le limitazioni

Lo scopo principale della disciplina antiriciclaggio è di consentire il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie al fine di poterne ricostruire, ove necessario, le fonti e gli impieghi. Per raggiungere tale obiettivo il legislatore ha via via penalizzato l'utilizzo del denaro contante, favorendo l'impiego di canali "tracciabili".

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Fabio Campagna - Dottore commercialista, Loconte & Partners

Lo scopo principale della disciplina antiriciclaggio è quello di consentire il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie al fine di poterne ricostruire, ove necessario, le fonti e gli impieghi.

Per raggiungere tale obiettivo il legislatore ha nel tempo via via penalizzato l'utilizzo del denaro contante favorendo, viceversa, l'impiego di canali "tracciabili" (i.e. intermediari finanziari).

In tal senso andava l'art. 12, D.L. n. 201/2011, con il quale è stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500 euro ad un importo pari o superiore a 1.000 euro il limite indicato nei commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Ciò ha comportato:

- il divieto di trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito, bancari o postali, al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro.
- l'obbligo di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- la facoltà di presentazione di una richiesta scritta all'intermediario finanziario laddove il cliente voglia emettere assegni circolari, vaglia cambiari e postali, senza clausola di non trasferibilità, se di importo inferiore a 1.000 euro;
- l'impossibilità di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro.

La prima norma inerente le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore è stata introdotta dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007. Disposizione, questa, più volte modificata nel corso degli anni, fino a giungere a quella ad oggi stabilita dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia).

Nello specifico, l'art. 49 citato, come modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. n. 201/2011, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Rimane inteso che detto trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di intermediari finanziari quali: banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a..

Oltre che per ragioni legate alla lotta al riciclaggio ed al terrorismo internazionale, le disposizioni contenute nel decreto Salva Italia, come si evince dalla relazione di accompagnamento, evidenziano chiare finalità antievasive, laddove ad una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari viene ricollegato un effetto deterrente sull'uso del contante ai fini dell'evasione fiscale.

Il citato art. 49 è stato, come anticipato, più volte fatto oggetto di modifica da parte del legislatore, il quale ha disposto, col passare del tempo, delle limitazioni vieppiù crescenti: questo a riprova del fatto di come l'attenzione dei vari Governi che si sono succeduti, sia stata sempre riposta sullo strumento della limitazione all'utilizzo degli strumenti finanziari, per loro natura anonimi.

Vengono riportati nella seguente tabella la cronologia delle modifiche che nel tempo hanno interessato le norme inerenti il limite di utilizzo del denaro contante e degli altri titoli al portatore.

Periodo	Limite (euro)	Normativa
dal 1991 fino al 29 aprile 2008	12.500	legge n. 197/1991
dal 30 aprile 2008 fino al 24 giugno 2008	5.000	D.L. n. 223/2006
dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010	12.500	D.L. n. 112/2008
dal 31 maggio 2010 fino al 12 agosto 2011	5.000	D.L. n. 78/2010
dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500	D.L. n. 138/2011
dal 6 dicembre 2011	1.000	D.L. n. 201/2011

Un aspetto di particolare importanza riguarda, poi, il possibile frazionamento dell'operazione al fine di eludere il limite in questione. A tal proposito, l'importo di 1.000 euro deve ritenersi riferito alla somma complessiva del trasferimento, il che equivale a dire che è altrettanto vietato l'artificioso frazionamento di un unico importo di 1.000 euro, o anche superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, seppur relativi alla identica transazione economica.

Tuttavia, anche sulla scorta delle modifiche legislative apportate dal D.L. n. 201/2011, appare legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori ai 1.000 euro, a condizione che il frazionamento in più importi singolarmente inferiori alla soglia non sia artificioso, ma previsto e giustificato dalla prassi commerciale instaurata ovvero appaia conseguenza della libertà contrattuale. Illecito, al contrario, risulterebbe porre in essere più pagamenti forzatamente frazionati per dissimulare il trasferimento di somme ingenti in contanti, oltre la soglia consentita.

Passando all'analisi delle disposizioni previste per i titoli al portatore, si fa notare come, alla stregua dell'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, i moduli di assegni bancari o postali devono essere muniti della clausola di non trasferibilità ed indicare la ragione sociale o il nominativo del beneficiario; gli stessi possono essere emessi finanche in forma libera dall'istituto di credito, ma solo se richiesto per iscritto dal titolare del conto, ed in questo caso non possono avere un importo superiore alla soglia.

L'art. 49, comma 6, prevede poi che, con riguardo agli assegni all'ordine del traente (cc.dd. "a me medesimo"), essi possano essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. Gli assegni circolari e i vaglia cambiari e postali vanno invece emessi con l'indicazione del nominativo o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Purtuttavia, anche in questo caso, il loro rilascio in forma libera e per un importo inferiore alla soglia, può essere richiesto per iscritto dal cliente (commi 7 e 8).

Particolari obblighi di segnalazione sono, poi, quelli individuati dall'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007. Vi si prevede, infatti, che i soggetti destinatari delle norme contenute nel decreto stesso (intermediari finanziari ed esercenti attività finanziarie, professionisti e revisori legali, operatori non finanziari) abbiano l'obbligo di comunicare al MEF, nello specifico alla Ragioneria Generale dello Stato competente per territorio, ed alla Guardia di finanza (che, se ravvisa l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate), le infrazioni relative alle disposizioni sul limite di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore (art. 49) o afferenti l'apertura o l'utilizzo di conti correnti anonimi ovvero fittiziamente intestati (art. 50) di cui abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività.

Copyright © - Riproduzione riservata